

SERVIZIO FARMACIA – ACQUISTO DI ULTERIORI AZIONI DELLA SOCIETA' “AZIENDA FARMACIE DI PONTEDERA S.P.A”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione del relatore Sindaco Matteo Franconi, come risulta dalla trascrizione conservata in atti;

Premesso che:

- con delibera consiliare n. 107 del 07/09/2000 furono dettati gli indirizzi per trasformare le farmacie comunali, gestite in economia, in azienda speciale e successivamente in società per azioni prevedendo, contestualmente, la vendita del pacchetto di maggioranza ad un privato. Con successiva delibera di Consiglio n. 115 del 22/09/2000 fu costituita l'Azienda Speciale per la gestione delle Farmacie Comunali. Con ulteriore delibera consiliare n. 2 del 25/01/2001 l'Azienda Speciale fu trasformata in Società per Azioni. Appena avvenuta la costituzione della S.p.A., il 3,5% delle quote azionarie venne destinato ai farmacisti, mentre la restante quota del 76,5% delle azioni, fu, tramite gara ad evidenza pubblica, acquistata dal socio privato;
- l'attuale composizione della compagine sociale della Società Azienda Farmacie di Pontedera s.p.a. è la seguente:

Socio	N. azioni	% di partecipazione al Capitale Sociale
Farma Acquisition Holding s.p.a.	4.625.000	77,08
Comune di Pontedera	1.200.000	20,00
Cellai Letizia	35.000	0,5833
Del Lucchese Giordana	35.000	0,5833
Fagiolini Michela	35.000	0,5833
Freschi Barbara	35.000	0,5833
Pozzobon Rina	35.000	0,5833
TOTALE	6.000.000	100,00

--	--	--

- la società ha per oggetto la gestione delle farmacie comunali. Pertanto, i servizi offerti dalla società Azienda Farmacie di Pontedera s.p.a. rientrano fra quelli il cui svolgimento giustifica la partecipazione pubblica (servizi di interesse generale art. 4 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 176/2016);

Richiamata la comunicazione dell'Azienda Farmacie di Pontedera s.p.a., prot.n. 26743 del 13/08/2021, con la quale è stato richiesto ai soci se fossero interessati a esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni offerte dalle ex dipendenti Pozzobon Rina e Cellai Letizia. La partecipazione azionaria offerta da parte di ciascuna ex farmacista è costituita da n. 35.000 azioni per un valore di € 11.060,00, pari (con arrotondamento per eccesso) alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato (bilancio al 31/12/2020);

Ricordato che:

- nelle società a partecipazione mista pubblico-privata, secondo quanto stabilito dall'articolo 17 del d.lgs. 175/2016, costituite per la realizzazione e gestione di un servizio di interesse generale, la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al 30%;
- per gli enti locali soci, *“una partecipazione al capitale sociale pulviscolare è in principio inidonea a consentire agli stessi soci pubblici partecipanti di incidere effettivamente sulle decisioni strategiche della società, cioè di realizzare una reale interferenza sul conseguimento del c.d. fine pubblico di impresa (...) in presenza di interessi contrastanti e, in ultimo, impeditivi. La particolare modestia della partecipazione al capitale normalmente si riflette infatti in una debolezza sia assembleare sia, di riflesso, amministrativa (la quale può di fatto essere compensata solo in situazioni eccezionali dove altri equilibri refluiscano a compensare questa debolezza)”*, come chiarito anche dal Consiglio di Stato, Sez. V, con la sent. 578/2019;

Rilevato che per il Comune di Pontedera sia di assoluto interesse, oltre che obiettivo strategico, avere una partecipazione all'interno della società che consenta al Comune socio di incidere effettivamente sulle decisioni strategiche della società e svolgere un ruolo determinante nella gestione della stessa;

Ritenuto pertanto necessario:

- mantenere una partecipazione pubblica adeguata a garantire al Comune di svolgere un ruolo attivo nella gestione della partecipata, rafforzando la propria presenza all'interno della compagine sociale per contribuire, insieme al socio di maggioranza, ad un rilancio del servizio farmacie;
- migliorare e incidere in modo rilevante sulla *governance* della società, a conferma di quanto chiarito anche dal Sindaco nella seduta del Consiglio Comunale del 30/09/2021, in occasione dell'approvazione del Bilancio consolidato esercizio 2020, al fine di migliorare la gestione del servizio e conseguentemente la redditività dello stesso;

- acquisire le azioni possedute dagli ex dipendenti comunali, di fatto riacquisendo nel patrimonio pubblico le singole partecipazioni degli ex dipendenti, rinforzando la partecipazione del Comune al capitale e rispettando comunque quanto stabilito dal citato d.lgs. 175/2016 in merito alle società miste pubblico-private;

Considerato che:

- con nota prot.n. 31369 del 22/09/2021 il Comune di Pontedera ha comunicato all'Azienda Farmacie di Pontedera s.p.a. di essere interessato all'acquisto delle azioni offerte, esercitando il diritto di prelazione sulle stesse ai sensi dell'art. 6 dello Statuto;

- l'art. 6 dello Statuto prevede che :

- *6.3.1 Il socio che intenda cedere o comunque trasferire, a titolo oneroso la propria partecipazione azionaria parte di essa o diritti sulla medesima dovrà darne comunicazione, con l'indicazione del corrispettivo e di ogni altra condizione e modalità del trasferimento, nonché del beneficiario del trasferimento stesso, per lettera raccomandata AR al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società che ne darà comunicazione, con lettera raccomandata AR spedita, tutte allo stesso giorno, entro i successivi dieci giorni a tutti gli altri soci all'ultimo loro indirizzo risultante dal libro dei soci;*
- *6.3.2. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni offerte, dovranno esercitarlo a mezzo lettera raccomandata AR spedita al Presidente del Consiglio di Amministrazione entro sessanta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione;*
- *6.3.3. La prelazione potrà essere esercitata sia parzialmente che per la totalità delle azioni offerte ed alle stesse condizioni dell'offerta; qualora vi siano più optanti, le azioni offerte saranno ripartite tra di essi in proporzione alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, con diritto di accrescimento nel caso in cui taluno non intenda esercitare il diritto di prelazione. Il diritto di prelazione vale solo per le cessioni a titolo oneroso.*
- *6.3.4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà in ogni caso comunicare all'offerente, per lettera raccomandata A.R spedita entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 6.3.2, se sia stato esercitato il diritto di prelazione ed eventualmente da chi;*

- con note del 18/10/2021, l'Azienda Farmacie di Pontedera s.p.a. ha comunicato alle ex dipendenti Cellai e Pozzobon che il Comune di Pontedera ha esercitato il diritto di prelazione sull'acquisto della totalità delle loro quote e che gli altri azionisti non hanno invece esercitato il diritto di prelazione (le suddette note sono state acquisite al prot.n. 36505 del 27/10/2021);

- il Comune di Pontedera può pertanto procedere all'acquisto delle azioni poste in vendita, acquisendo così il 1,1666 % in più del capitale sociale;

Richiamato l'art. 5 del d.lgs. 175/2016 *“l'atto deliberativo di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”*;

Ritenuto quindi che il Comune di Pontedera possa acquisire la partecipazione, nel rispetto della normativa vigente, in quanto:

- la società Azienda Farmacie di Pontedera s.p.a. gestisce servizi di interesse generale ex art. 4 comma 2 lett. a) del d.lgs. 176/2016;
- la società non versa nelle condizioni previste dall'articolo 14 comma 5 del decreto legislativo 175/2016;
- il corrispettivo richiesto per le azioni è pari (con arrotondamento per eccesso) alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato (bilancio al 31/12/2020), rispettando il principio della convenienza economica non avendo da pagare per l'acquisto alcun altro importo a titolo di sovrapprezzo azioni;
- l'importo complessivo dell'offerta, pari ad € 22.120,00 è stanziato nel bilancio di previsione 2021 – 2023 al capitolo 301015002801 “Acquisizione partecipazioni e conferimento capitale in imprese incluse nelle A.L. - Acquisizione partecipazioni conferimento in altre imprese partecipate”;

Considerato che lo schema di deliberazione è stato sottoposto a consultazione pubblica, di cui all'art. 5 comma 2 ultimo periodo del D.lgs. 175/2016, mediante pubblicazione sul sito del Comune fino al 19 novembre 2021;

Preso atto altresì del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Pontedera;

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine della regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli n. ____;

A seguito della proclamazione della Presidente;

DELIBERA

1. di acquisire n. 70.000 azioni, pari all'1,1666 % del capitale sociale dell'Azienda Farmacie di Pontedera sp.a., per un importo complessivo pari a € 22.120,00, a seguito della vendita delle azioni

possedute dalla D.ssa Cellai Letizia e dalla D.ssa Pozzobon Rina, ex dipendenti dell'Azienda e del Comune;

2. di trasmettere, ai sensi dell'art. 5 comma 3 D.lgs. 175/2016, la presente deliberazione alla Corte dei Conti – Sezione Controllo Regione Toscana e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21 – bis della legge 10 ottobre 1990, n. 187;
3. di dare mandato al Dirigente del 3° Settore di porre in essere tutti gli atti conseguenti.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva specifica votazione e con voti favorevoli _____ed a seguito della proclamazione del Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, come stabilisce l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.